

Dott. DARIO AMBROSINI
NOTAIO

Via Elia Capriolo, 48 - 25122 BRESCIA - Tel. 030 2942043 - Fax 030 40515

N. 126633 rep.gen.not.

N. 39771 racc.

**ATTO MODIFICATIVO DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE REGIONALE
ALLEVATORI DELLA LOMBARDIA**

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciassette in questo giorno ventinove del mese di dicembre.

(29 dicembre 2017)

In Brescia, Via Elia Capriolo n. 48.

Avanti a me Dario Ambrosini, Notaio in Brescia, iscritto presso il Collegio Notarile di Brescia, è presente:

Il signor

TREZZI FORTUNATO, nato a Como (CO) il 22 gennaio 1966, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, Codice Fiscale TRZ FTN 66A22 C933S,
(Patente di guida n. CO540603GN rilasciata da MC-CO in data 23.07.2013),

quale Presidente del Consiglio Direttivo della

"Associazione Regionale Allevatori della Lombardia" con sede in Crema (CR), Via Kennedy n. 30, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Cremona 82004330195, Partita Iva 00934210196, REA n. CR-167354, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private al n. 1041 presso la Regione Lombardia;

a quest'atto autorizzato in forza di mandato contenuto nell'articolo 32 dello Statuto dell'Associazione.

Detto componente della cui identità personale io sono certo, mi dichiara di voler apportare ulteriori modifiche allo statuto dell'Associazione approvato con delibera dell'assemblea di cui all'atto a mio rogito in data 15.06.2017 n. 126.089/39.497 di rep., reg a Brescia Due il 23.06.2017 al n. 27220 s.lt, sulla base delle nuove osservazioni ricevute in merito al testo dello statuto dalla Regione Lombardia via Pec il giorno 28.12.2017, e all'uopo stipula quanto segue:

- all'articolo 14, terzo comma, viene eliminata la parola "favorevole";
- all'articolo 15, lettera h), viene eliminata la parola "favorevole";
- all'articolo 19, lettera o), vengono cancellate le parole "nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento Associativo di A.I.A.";

Si allega al presente atto sotto la lettera A), firmato dal componente e da me Notaio, lo statuto sociale come sopra modificato, omissane la lettura per dispensa del componente.

Le spese del presente atto sono a carico della "Associazione Regionale Allevatori della Lombardia".


Ho letto io Notaio il presente atto al componente e lo stesso da me interpellato lo approva.

Il presente atto è scritto

con mezzo elettronico da persona di mia fiducia sotto la mia

**REGISTRATO A
BRESCIA DUE**


**IL 29/12/2017
AL N. 57987 S. 1T
CON €. 245,00**



direzione ed occupa due facciate sin qui di un foglio.
Viene sottoscritto essendo le ore dieci e quindici minuti primi.

F.to FORTUNATO TREZZI

F.to DARIO AMBROSINI Notaio (L.S.)



Allegato A) all'atto n. 126.633/39.771 rep. Dr. Dario Ambrosini

STATUTO
ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI
DELLA LOMBARDIA

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 - DENOMINAZIONE e SEDE

L'Associazione Regionale Allevatori della Lombardia - in breve A.R.A.L. - (di seguito denominata anche "l'Associazione"), legalmente costituita in data 31 luglio 1970 e riconosciuta con Decreto n. 11/R/86/LEG del Presidente della Regione Lombardia, è regolata dal presente Statuto ed ha sede in Lombardia.

Art. 2 - FINALITÀ

L'A.R.A.L. non ha fine di lucro ed è socia dell'Associazione Italiana Allevatori (di seguito denominata anche "A.I.A."), della quale accetta lo Statuto, nonché il Regolamento Associativo e le delibere assunte dagli Organi sociali in conformità dello Statuto stesso e della Legge.

Essa opera nel quadro della politica generale e delle direttive organizzative dell'A.I.A., in armonia con la programmazione agricola regionale e con gli indirizzi delle altre Associazioni Nazionali Allevatori per specie e razze di bestiame e settori di attività.

L'Associazione svolge la sua attività in tutto il territorio regionale.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, possono essere costituiti uffici distaccati, e sedi operative dell'Associazione.

La durata dell'Associazione è illimitata.


L'Associazione adotta il seguente marchio identificativo, di proprietà dell'Associazione Italiana Allevatori:



L'Associazione può costituire e/o partecipare a organizzazioni, associazioni, società o altri enti che abbiano finalità di sviluppare il settore zootecnico e salvaguardare la biodiversità, ovvero tutte le iniziative che possono utilmente contribuire ad un più rapido miglioramento del bestiame allevato e ad una più efficiente valorizzazione del bestiame stesso e dei prodotti da questo derivati.

Art. 3 - SCOPO

L'Associazione ha carattere tecnico-economico e si propone di attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire ad un più rapido miglioramento del bestiame allevato e ad una più efficiente valorizzazione del bestiame stesso e dei prodotti da questo derivati. Essa rappresenta, nell'ambito delle attività istituzionali dalla stessa svolte, la categoria di persone e delle imprese titolari di aziende tenutarie di animali da allevamento.



Per meglio inquadrare gli interessi specifici della produzione zootecnica in quelli più vasti della produzione agricola in generale, l'Associazione collabora con tutti gli Enti e le organizzazioni agricole interessate.

L'A.R.A.L. rappresenta, inoltre, nell'ambito delle attività istituzionali dalla stessa svolte, ai sensi della Legge 15 gennaio 1991 n. 30 e s.m.i., la categoria delle persone e delle imprese titolari di aziende tenutarie di animali da allevamento.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'A.R.A.L., nell'ambito regionale, può:

- 1) adempiere a compiti e funzioni che nell'ambito dello specifico settore possono essere demandati da Enti o Autorità Regionali. Può analogamente operare nei limiti dell'eventuale mandato conferito dall'A.I.A. e dalle Associazioni Nazionali Allevatori per compiti e funzioni alle stesse delegati dagli Organi di Governo o attribuiti da leggi e regolamenti;
- 2) nell'ambito delle iniziative dell'A.I.A. e degli enti dalla stessa partecipati e, comunque, nell'ambito delle linee guida indicate dall'A.I.A. e dai predetti enti, promuovere e incoraggiare studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici, di assistenza tecnica ed economici afferenti al miglioramento genetico del bestiame, anche in collaborazione e d'intesa con Organi pubblici, Istituti di sperimentazione e ricerca ed Università, costituendo anche appositi comitati e commissioni;
- 3) promuovere ed attuare iniziative di assistenza tecnica e consulenza aziendale;
- 4) organizzare e gestire laboratori di analisi e centri per l'elaborazione dei dati di programmi;
- 5) promuovere e gestire, anche per delega ed a nome degli associati, in armonia con le direttive dei competenti Organi pubblici, allevamenti ai fini della ricerca, della sperimentazione e del miglioramento delle specie e razze;
- 6) organizzare congressi, convegni, mostre e rassegne, concorsi, mercati ed aste zootecniche;
- 7) promuovere d'intesa ed in collaborazione con Autorità, Istituti ed Enti sanitari competenti, azioni di profilassi e di lotta contro le malattie infettive e diffuse del bestiame e gestire, per conto delle Autorità regionali, interventi finanziari a sostegno delle aziende eventualmente colpite;
- 8) assistere gli associati e provvedere, nell'interesse degli stessi, all'acquisto ed al collocamento, sia all'interno che all'estero, di animali da allevamento, materie prime, prodotti derivati e quanto altro necessario agli allevamenti;
- 9) favorire il collocamento degli animali di riproduzione e da reddito, dei prodotti e sottoprodotti da questi derivati; a tal scopo può istituire specifiche sezioni, uffici o centri di coordinamento operanti nel territorio regionale;
- 10) promuovere e attuare iniziative e attività volte alla realizzazione di programmi di informazione, formazione e divulgazione, finalizzati alla crescita tecnica e professionale degli allevatori, nonché dei soggetti che operano nel settore di riferimento dell'Associazione;
- 11) assumere, le funzioni ad essa demandate dall'A.I.A.;
- 12) svolgere azioni dirette al miglioramento qualitativo, alla sicurezza ed alla tracciabilità dei prodotti di provenienza degli allevamenti, ai fini della valorizzazione degli stessi, nonché alla valorizzazione degli allevamenti sotto il profilo del benessere degli animali, della cura dell'ambiente e della sostenibilità in genere;
- 13) promuovere ed attuare ogni altra iniziativa ritenuta utile al potenziamento della zootecnia regionale, nell'ambito del miglioramento genetico;
- 14) promuovere e partecipare a tutte le iniziative inerenti il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico e della biodiversità animale;
- 15) rappresentare ed assistere gli associati nei confronti della Regione, di Organi pubblici e privati, di Enti ed Organizzazioni regionali, con i quali collabora;
- 16) adempiere, secondo le disposizioni impartite dalle Amministrazioni Pubbliche interessate, ai compiti ed alle funzioni che, nell'ambito dello specifico settore, possono venire demandati da Enti o Autorità Regionali;

- 17) operare nei limiti dell'eventuale mandato conferitole da A.I.A. e dalle Associazioni Nazionali Allevatori per specie, razze e settori di attività per compiti e funzioni alle stesse delegati dagli Organi di Governo o attribuiti da Leggi e Regolamenti;
- 18) promuovere ed incoraggiare studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici, di assistenza tecnica ed economici in collaborazione e d'intesa con le Amministrazioni Pubbliche competenti, con Istituti di sperimentazione e ricerca, con Università, costituendo anche appositi Comitati e Commissioni;
- 19) promuovere iniziative atte a migliorare la produzione foraggiera e l'alimentazione del bestiame nelle aziende.

Art. 4 - DEL REGOLAMENTO ASSOCIATIVO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, i criteri, le regole e le modalità relative al funzionamento organizzativo e tecnico dell'A.R.A.L. e del rapporto con gli Associati, saranno disciplinati da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Generale.

TITOLO II: ASSOCIATI

Art. 5 - DEGLI ASSOCIATI

Sono associati dell'A.R.A.L.:

- a) le imprese allevatorie, singole o associate, gli allevatori, singoli o associati che abbiano il pieno possesso del bestiame rapportato al minimo di tre capi grossi, calcolato secondo la seguente tabella equiparativa:

N.	TIPOLOGIA BESTIAME	RAPPORTO CAPO GROSSO
1	toro, bue, vacca, giovenca, cavallo, asino, mulo, bardotto, bufalo, bufala	1 capo grosso
2	torelli, manzette, vitelloni	1/2 di capo grosso
3	verri, scrofe	1/3 di capo grosso
4	puledri, vitelli, lattante	1/4 di capo grosso
5	suino grasso, suino magrone, pecore, capre, montoni, becchi, castrati	1/5 di capo grosso
6	agnelli, capretti, lattonzoli	1/10 di capo grosso
7	bassa corte	1/500 di capo grosso

- b) le Organizzazioni di produttori Zootecnici riconosciute operanti nel territorio regionale;
- c) gli enti e gli organismi non aventi scopi di lucro e legalmente costituiti tra allevatori per specifici settori economici per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti zootecnici nonché per altre specifiche attività e operanti nel territorio regionale.


Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di disporre il controllo sulla consistenza del bestiame dichiarato.

Il requisito minimo dei capi non si applica agli allevatori già associati di Associazioni Provinciali o Interprovinciali Allevatori della Regione Lombardia alla data dell'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 6 - MODALITA' DI ADESIONE

Gli allevatori che intendono far parte dell'A.R.A.L. devono fare domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione dichiarando di accettare incondizionatamente, sottoscrivendolo, lo Statuto ed il Regolamento Associativo.

La domanda, sottoscritta dall'allevatore o per gli enti, gli organismi e le organizzazioni, dal legale rappresentante è corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto in vigore, nonché dalla relazione da cui appaiano chiaramente l'ordinamento e la struttura organizzativa e finanziaria, nonché, per le organizzazioni,



dalla copia della documentazione attestante il riconoscimento, la ragione sociale, il numero dei propri soci e la consistenza globale del patrimonio zootecnico dello stesso, ovvero la quantità globale di prodotto rappresentato.

Sull'ammissione degli Associati delibera il Consiglio Direttivo nella prima adunanza utile.

In caso di rigetto, che dovrà essere motivato, l'interessato può, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, presentare reclamo all'Assemblea dell'A.R.A.L., che si pronuncerà inappellabilmente in occasione della prima adunanza utile.

Art. 7 - QUOTA ASSOCIATIVA e CONTRIBUTI

Ogni associato deve versare:

- a) una quota di adesione una tantum dell'ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo. Non sono tenuti al versamento della quota di adesione gli allevatori già associati di Associazioni Provinciali ed Interprovinciali Allevatori operanti nella Regione Lombardia alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto;
- b) una quota associativa annuale, in misura fissa, deliberata dal Consiglio Direttivo, da versarsi entro il mese di marzo di ogni anno;
- c) una quota associativa annuale, dell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo dell'A.R.A.L. in rapporto al bestiame od agli interessi rappresentati, da versarsi in due rate con le seguenti scadenze: prima rata entro il mese di marzo di ciascun anno e la seconda rata entro il mese di settembre di ciascun anno;
- d) eventuali contributi ordinari e/o straordinari, relativi ad iniziative di carattere ordinario e/o speciale, approvate dal Consiglio Direttivo, da versarsi in due rate con le seguenti scadenze: prima rata entro il mese di marzo di ciascun anno e la seconda rata entro il mese di settembre di ciascun anno.

Le quote ed i contributi associativi di cui sopra sono intransmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e, essendo versamenti a fondo perduto, non possono in nessun caso essere rivalutabili o ripetibili.

Il versamento di detti contributi e quote è a fondo perduto e pertanto gli stessi non potranno essere in nessun caso ripetibili e rivalutabili.

Art. 8 - DIRITTI SOCIALI

La partecipazione alle assemblee separate ed all'Assemblea Generale dell'A.R.A.L. e l'esercizio di tutti i diritti sociali spetta agli associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento di tutte quote e contributi di cui all'articolo 7.

Ciascun Associato ha diritto ad un solo voto.

Art. 9 - OBBLIGHI DELL'ASSOCIATO

L'adesione all'A.R.A.L. comporta, per gli Associati, i seguenti obblighi:

- a) l'osservanza delle norme statutarie, del Regolamento Associativo e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi dell'Associazione, aventi efficacia vincolante per gli Associati;
- b) l'astensione da ogni iniziativa e dal compimento di atti pregiudizievoli ai fini perseguiti dall'Associazione o alle attività esercitate dalla medesima;
- c) la non appartenenza o partecipazione ad organismi ed enti i cui scopi sociali o la cui attività siano in concorrenza o in contrasto con quelli dell'Associazione;

- d) la comunicazione di eventuali riduzioni della consistenza del patrimonio zootecnico al di sotto del limite di cui all'art. 5, da effettuarsi entro il mese di febbraio di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di disporre il controllo sulla consistenza del bestiame dichiarato.

Art. 10 - PERDITA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde:

- a) per perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) per recesso, che deve essere comunicato con il preavviso di almeno sei mesi, tramite lettera raccomandata o PEC, all'Associazione;
- c) per esclusione, dovuta a prolungata violazione degli obblighi contributivi;
- d) per esclusione, deliberata dall'Assemblea dell'A.R.A.L., ai sensi dell'art. 24 del codice civile.

La perdita di qualsiasi requisito richiesto per l'ammissione viene accertata dal Consiglio Direttivo ed ha effetto dalla data della delibera di esclusione.

Trascorsi almeno 30 giorni dalla data della lettera di diffida, inviata all'associato moroso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione di cui alla lett. c) nei riguardi dell'Associato che non abbia adempiuto agli obblighi che gli derivano dal presente Statuto; il termine di trenta giorni decorre dalla data risultante dal timbro postale della ricevuta di ritorno o dalla mail di ricevuta della PEC. L'esclusione ha effetto dalla data della delibera.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno solare in cui scade il termine di preavviso dello stesso.

L'Associato che comunque abbia cessato di appartenere all'Associazione non può richiedere i contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III - SEZIONI

Art. 11 - DELLE SEZIONI DI SPECIE, DI RAZZA, DI SETTORI DI ATTIVITA' E DI TERRITORIO

L'A.R.A.L., con delibera del Consiglio Direttivo, può istituire nel proprio seno apposite Sezioni per specie e per razza di bestiame, per specifici settori di attività o per territorio, il cui funzionamento è demandato ad apposito regolamento. Dette Sezioni possono essere costituite dai delegati delle Sottosezioni di cui al successivo comma ovvero - per le specie e razze di bestiame e per i settori di attività la cui scarsa concentrazione a livello territoriale impedisca la costituzione di una Sottosezione - dagli Associati interessati operanti in tutto il territorio regionale.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di Sezioni Territoriali (in breve anche "S.T."), provinciali o interprovinciali, costituite dagli associati.

Le S.T. rappresentano un luogo di confronto tra gli associati di una determinata area territoriale, dando impulso e proposte agli Organi Sociali dell'A.R.A.L..

Con delibera del Consiglio Direttivo dell'A.R.A.L. possono essere istituite Sottosezioni per specie e per razza di bestiame e per specifici settori di attività operanti a livello provinciale o interprovinciale.

Le Sezioni sono gli strumenti di specializzazione interna dell'Associazione, con compiti consultivi e promozionali.

Le Sezioni e le Sottosezioni non hanno autonomia giuridica, né patrimoniale, né amministrativa.



TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Art. 12 - DEGLI ORGANI

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea Generale degli Associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) La Giunta Esecutiva, se nominata;
- d) Il Presidente;
- e) L'Organo di Controllo;
- f) L'Organismo di Vigilanza;
- g) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 13 - ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea Generale degli Associati dell'A.R.A.L. è composta da:

- i. i Delegati delle Assemblee Separate Territoriali, con vincolo di mandato;
- ii. i Rappresentanti Legali (o loro delegati) degli Enti e Organismi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 5 del presente Statuto.

Ogni delegato o componente dell'Assemblea Generale ha diritto ad un voto. Ogni componente dell'Assemblea Generale non può avere più di una delega.

L'Assemblea Generale deve essere convocata presso la sede legale, o in altra località del territorio regionale stabilita dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso, per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta dell'Organo di Controllo o su richiesta motivata degli associati rappresentanti almeno un decimo del numero totale degli stessi.

La convocazione è inviata dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o inerzia immotivata, da un Vice-Presidente, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a mezzo di comunicazione postale od altro mezzo di comunicazione idoneo, indirizzata ai componenti dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza in prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e, nel caso di proposte di modifiche dello Statuto, l'indicazione degli articoli da modificare.

La seconda convocazione dell'Assemblea Generale non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Alle riunioni dell'Assemblea Generale possono essere invitati dal Presidente, a titolo consultivo, persone di particolare competenza.

Art. 14 - ASSEMBLEA GENERALE: QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO

L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei voti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente dell'Assemblea.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorrono, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti dei delegati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, per la seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. Le modifiche statutarie sono assunte previo il parere non vincolante del Comitato Direttivo dell'Associazione Italiana Allevatori.

Per deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione e per la designazione del liquidatore, ovvero del collegio dei liquidatori e dei loro poteri, nonché la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Delle adunanze è redatto - tempestivamente - su apposito registro il relativo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea, in apertura, è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, nel caso di assenza, dal Vice-Presidente più anziano di età tra quelli presenti.

Il Presidente dell'Associazione invita l'Assemblea a nominare il Presidente dell'Adunanza.

Assume le funzioni di Segretario il Direttore Generale dell'Associazione o, in mancanza, la persona designata dall'Assemblea.

Articolo 15 - ASSEMBLEA GENERALE: ATTRIBUZIONI

Spetta all'Assemblea Generale:

- a. determinare il numero, nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- b. nominare i membri elettivi dell'Organo di Controllo;
- c. nominare i componenti elettivi del Collegio dei Probiviri;
- d. approvare il Regolamento Associativo;
- e. approvare le relazioni del Consiglio Direttivo sull'attività sociale, nonché il bilancio consuntivo e quello preventivo; i bilanci consuntivi e preventivi saranno trasmessi annualmente all'A.I.A., entro 15 giorni dall'approvazione;
- f. determinare l'emolumento dell'Organo di Controllo;
- g. determinare l'eventuale rimborso delle spese ai componenti il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva;
- h. deliberare sulle modifiche al presente Statuto, previo parere non vincolante del Comitato Direttivo di A.I.A..

Art. 16 - DELLE ASSEMBLEE SEPARATE TERRITORIALI


Le Assemblee Separate Territoriali sono costituite da tutti gli allevatori singoli o associati senza distinzione di razze e di bestiame allevato o di specializzazione produttiva, Associati all'A.R.A.L., il cui nucleo principale dell'azienda ricada in prevalenza nel relativo territorio.

Possono partecipare all'Assemblea Separata Territoriale tutti gli associati regolarmente iscritti all'A.R.A.L. ed in regola con il pagamento di tutte le quote di cui all'art. 7 del presente Statuto.

Ogni Associato partecipante ha diritto ad un voto.

Le Assemblee Separate Territoriali sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo dell'A.R.A.L..

La convocazione delle Assemblee Separate Territoriali è effettuata almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a mezzo di comunicazione postale od altro mezzo di comunicazione idoneo indirizzata agli associati dell'A.R.A.L. aventi sede nel territorio. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del



luogo, giorno ed ora dell'adunanza in prima e seconda convocazione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le Assemblee Separate Territoriali si riuniscono preferibilmente nei territori di riferimento e sono presiedute da un Consigliere a ciò delegato dal Consiglio Direttivo. In caso di assenza od impedimento del Consigliere, ciascuna Assemblea Separata Territoriale è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza degli Associati presenti o rappresentati, scelta preferibilmente tra i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Ha funzione di Segretario dell'Assemblea Separata Territoriale il Direttore Generale dell'A.R.A.L., o persona da Egli designata.

L'Assemblea Separata Territoriale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

È ammessa la delega, ma ogni associato non può, nell'Assemblea Separata Territoriale, rappresentare per delega più di un altro Associato. La delega, per essere valida, deve risultare da atto scritto, anche in calce all'avviso di convocazione dell'Assemblea Separata Territoriale e deve essere rimessa al Presidente dell'Assemblea Separata Territoriale.

La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli Organi Amministrativi o di Controllo, né ai dipendenti dell'Associazione.

Ciascuna Assemblea Separata Territoriale elegge i delegati all'Assemblea Generale, i quali durano in carica fino all'Assemblea Generale per la quale sono delegati ed esprimono i diritti di voto loro spettanti con vincolo di mandato, ricevuto nelle rispettive Assemblee Separate Territoriali.

Possano essere delegati all'Assemblea Generale soltanto gli Associati dell'A.R.A.L. in regola con il pagamento delle quote di cui all'art. 7 dello Statuto.

Art. 17 - DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di tre ad un massimo di quindici componenti, eletti dall'Assemblea Generale con voto palese e con criterio proporzionale.

Il criterio proporzionale, a garanzia della rappresentatività di tutte le aree territoriali, è determinato sulla base della proporzione tra numero di delegati eletti in ciascuna Assemblea Separata Territoriale, e numero complessivo dei delegati eletti in tutte le Assemblee Separate Territoriali. Almeno uno dei componenti il Consiglio Direttivo sarà un allevatore della zona montana. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto ed a titolo consultivo, tutte le persone di particolare competenza che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno invitare in dipendenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Organo di Controllo partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Assume le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo il Direttore Generale o, in mancanza, un componente designato dal Presidente.

Art. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO: QUORUM

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno, presso la sede dell'Associazione od in altra località; è convocato anche quando ne faccia domanda scritta almeno 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo stesso.

La convocazione deve essere inviata almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima della data fissata per l'adunanza, a mezzo raccomandata, PEC, telegramma o fax.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute in audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- b) che sia possibile, per tutti i partecipanti, intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Il Presidente dell'Associazione presiede il Consiglio Direttivo, in sua assenza lo sostituisce il Vice-Presidente più anziano di età tra quelli presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Ogni componente il Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.


I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio stesso, senza giustificato motivo, decadono dalla carica e vengono sostituiti dal Consiglio Direttivo medesimo; i nuovi membri rimangono in carica fino alla prima Assemblea utile.

Dell'adunanza è redatto - tempestivamente - su apposito registro il relativo verbale, il quale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO: ATTRIBUZIONI

Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo:

- a) nominare, nel suo seno, il Presidente e sino a tre Vice-Presidenti;
- b) deliberare sull'ammissione degli Associati;
- c) deliberare sull'esclusione di cui all'art. 10 dello Statuto;
- d) dare esecuzione al Regolamento Associativo;
- e) nominare nel suo seno due componenti della Giunta Esecutiva;
- f) adottare il Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/2001;
- g) nominare l'Organismo di Vigilanza;
- h) deliberare sulla misura delle quote e dei contributi di cui all'art. 7 dello Statuto;
- i) deliberare in merito alle materie di sua competenza di cui all'art. 10 dello Statuto;
- j) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- k) deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici dell'Associazione;
- l) deliberare sull'istituzione e sulla soppressione delle Sezioni e delle Sotto-Sezioni per specie, razza e specifici settori di attività;
- m) predisporre il progetto di bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Associati e da comunicare all'Associazione Italiana Allevatori;
- n) fissare le date delle Assemblee Separate Territoriali - in occasione delle quali si deve procedere alla nomina dei delegati - e dell'Assemblea Generale;



- o) nominare, ai sensi dell'art. 25 del presente Statuto, il Direttore Generale;
- p) deliberare eventuali azioni giudiziarie;
- q) gestire il patrimonio associativo e compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- r) deliberare su ogni altra materia non espressamente riservata all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare alla Giunta Esecutiva, al Presidente ed ai Vice-Presidenti parte dei propri poteri esecutivi.

La carica dei componenti del Consiglio Direttivo è onorifica, fatto salvo il rimborso analitico delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento della carica.

Art. 20 - DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta esecutiva è composta da:

- a) il Presidente dell'A.R.A.L., che la presiede;
- b) i Vice-Presidenti dell'A.R.A.L.;
- c) due membri del Consiglio Direttivo eletti dal medesimo Organo, tra i propri componenti.

Sono attribuzioni della Giunta Esecutiva:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
- b) nominare commissioni di studio per particolari problemi;
- c) nominare i rappresentanti dell'Associazione presso tutti gli enti partecipati dall'Associazione.

La Giunta Esecutiva assolve, inoltre, a tutti gli altri compiti ad essa demandati dal Consiglio Direttivo, con apposita deliberazione di attribuzione dei poteri esecutivi.

La convocazione della Giunta Esecutiva è fatta dal Presidente, con un preavviso di almeno cinque giorni o, in caso di urgenza, di un giorno, a mezzo raccomandata, PEC, telegramma, telefax, e le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni della Giunta Esecutiva possono essere tenute in audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- b) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le funzioni di Segretario sono assunte dal Direttore Generale dell'Associazione, o da chi ne fa le veci.

I componenti della Giunta Esecutiva che non intervengono a tre sedute consecutive della Giunta stessa, senza giustificato motivo, decadono dalla carica e vengono sostituiti da altri componenti nominati dal Consiglio Direttivo. I membri così nominati restano in carica fino a scadenza del mandato di quelli che hanno sostituito.

L'Organo di Controllo partecipa di diritto alle riunioni della Giunta Esecutiva.

La carica dei componenti della Giunta Esecutiva è onorifica, fatto salvo il rimborso analitico delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento della carica.

Art. 21 - DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli Associati, ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice-Presidente all'uopo delegato, o il più anziano di età tra quelli presenti.

Il Presidente può farsi altresì rappresentare da un componente del Consiglio Direttivo espressamente delegato o da un procuratore specificamente indicato.

Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.

Art. 22 - DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea Generale degli Associati, anche in forma monocratica. In caso di Organo monocratico, il soggetto è indicato dall'Associazione Italiana Allevatori. Nell'ipotesi di nomina dell'Organo di Controllo in forma collegiale, esso sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente sarà indicato dall'Associazione Italiana Allevatori.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. I componenti sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul concreto funzionamento ed ha i doveri ed i poteri stabiliti dalla Legge.

L'Organo di Controllo esercita altresì la Revisione Legale dei conti di cui all'art. 2409-bis c.c. ed i membri devono essere iscritti al Registro dei Revisori.

Il compenso dell'Organo di Controllo è fissato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.

L'Organo di Controllo si riunisce almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e sottoscritto dagli intervenuti.

Art. 23 - DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI


Qualsiasi vertenza che sorgesse tra gli Associati e l'Associazione, nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa, è devoluta all'esame di un Collegio di Probiviri.

Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri come se fosse la manifestazione della loro volontà ed a dare ad esso immediata esecuzione.

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri dei quali il Presidente designato dall'Associazione Italiana Allevatori, e gli altri due eletti dall'Assemblea Generale degli Associati, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 24 - MODELLO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE E CONTROLLO E RELATIVO ORGANISMO DI VIGILANZA EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 e s.m.i.

L'Associazione adotta il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di cui al d.lgs. 231/2001 e s.m.i.



È istituito l'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, disciplinato dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i., cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione e di gestione dell'Associazione.

L'O.d.V., seppur autonomo ed indipendente, opera nel quadro delle linee guida generali dell'Organismo di Vigilanza istituito in seno all'Associazione Italiana Allevatori. È composto da 1 a 3 membri, nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. I membri dell'O.d.V. possono coincidere, anche in parte, con i componenti dell'Organo di Controllo.

L'O.d.V. si riunisce indicativamente ogni novanta giorni, ovvero tutte le volte sia reputato necessario sulla base degli accadimenti; delle riunioni deve redigersi verbale da trascriversi nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo e sottoscritto dagli intervenuti.

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento associativo di A.I.A., in un'ottica di condivisione dei risultati con gli altri Organismi di Controllo, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza dell'Associazione Italiana Allevatori ha la facoltà di richiedere specifici rapporti e/o riepiloghi al Presidente dell'O.d.V. dell'A.R.A.L., per la valutazione sistemica di disapplicazioni e violazioni del Modello Organizzativo da sottoporre al Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo e alla Direzione Amministrativa, Finanziaria e di Controllo di Gestione dell'Associazione Italiana Allevatori.

Per tutto quanto non previsto, si rinvia al modello di organizzazione e gestione adottato (MOG).

Art. 25 - DEL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale dirige l'attività dell'Organizzazione, ha la responsabilità dei servizi e degli uffici della sede, delle eventuali delegazioni e degli uffici distaccati, alla cui direzione e organizzazione provvede.

Ha la responsabilità del personale e ne determina l'organico ed il relativo trattamento economico, nonché assume o licenzia il personale, stabilisce le attribuzioni di ognuno e le eventuali successive varianti, adotta tutti i relativi provvedimenti, compresi quelli disciplinari.

Ha la responsabilità amministrativa e contabile dell'Associazione sulla base delle previsioni di cui all'art. 2396 c.c..

Attua, sotto la propria responsabilità, le deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, Organi ai quali propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

Per l'esercizio di talune funzioni a lui attribuite, può altresì delegare un procuratore speciale.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi sociali ed esercita le funzioni di Segretario, eccezion fatta per le deliberazioni che lo riguardano direttamente.

Il Consiglio Direttivo - con apposita procura - può delegare al Direttore Generale specifici poteri, nonché affidargli speciali incarichi e, in relazione a questi, delegargli l'uso della firma sociale per determinati atti o categorie di atti.

TITOLO VI: PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE

Art. 26 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote corrisposte dagli associati al momento della loro adesione in base all'art. 7 lett. a) dello Statuto;
- b) degli avanzi della gestione annuale che l'Assemblea destinerà alla costituzione di riserva;

- c) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che, per acquisti, donazioni e per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà all'Associazione.

Art. 27 - ESERCIZIO SOCIALE E IL BILANCIO

Il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del progetto di bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea Generale degli Associati, congiuntamente alle Relazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

Per la natura e le finalità dell'Associazione, l'esercizio sociale non potrà dar luogo ad utili distribuibili o disponibili. Eventuali eccedenze saranno riservate ad iniziative statutarie negli esercizi successivi.

Il Consiglio Direttivo provvederà, inoltre, alla formulazione del progetto di bilancio preventivo, da sottoporre all'Assemblea Generale degli Associati, congiuntamente al programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio.

TITOLO VII: DEL COMMISSARIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 28 - DEL COMMISSARIAMENTO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto dell'Associazione Italiana Allevatori, in caso di irregolare funzionamento dell'A.R.A.L., anche con delibera del Consiglio Direttivo dell'A.R.A.L. medesima, può essere richiesto all'Associazione Italiana Allevatori di nominare un Organo Commissariale, affidandogli la gestione, in sostituzione del Consiglio Direttivo, al fine del ripristino della situazione ordinaria.

Il Commissariamento determina lo scioglimento degli Organi Amministrativi dell'Associazione sociale, la sospensione delle attività assembleari incompatibili con il commissariamento e la nomina da parte del Comitato Direttivo dell'A.I.A., di un Organo Commissariale, che assume in sé, per tutto il periodo di durata del commissariamento, la rappresentanza legale dell'Associazione e tutti i poteri dei disciolti Organi sociali, ivi compreso quello di convocazione dell'Assemblea.

L'Organo commissariale redige rendiconti periodici della gestione, da sottoporre al Comitato Direttivo di A.I.A. e procede nel più breve tempo possibile al ripristino della situazione ordinaria e, conseguentemente a tale ripristino, previa predisposizione di una relazione finale, convoca l'Assemblea per la nomina degli Organi sociali in luogo di quelli disciolti. In caso di impossibilità di delibera da parte dell'assemblea, il commissario potrà procedere alla nomina del liquidatore dell'ente.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 29 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE


In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente, ad A.I.A., in quanto Associazione con finalità analoghe, salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 30 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie è competente il Foro di Milano.

Articolo 31 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile.



Articolo 32 - NORME TRANSITORIE

Si conferisce mandato al Presidente di apportare allo Statuto eventuali ulteriori modifiche richieste dagli Enti preposti alla Vigilanza sull'Associazione.


Le Associazioni provinciali ed interprovinciali (Associazione Provinciale Allevatori di Cremona, Associazione Provinciale Allevatori di Mantova, Associazione Provinciale Allevatori di Sondrio, Associazione Interprovinciale Allevatori di Bergamo-Brescia, Associazione Allevatori Lombardia Ovest) permangono nella qualifica di associate dell'A.R.A.L. fino all'istituzione, presso l'A.R.A.L., dei rispettivi uffici periferici dell'Associazione Italiana Allevatori, conservando un voto per ciascuna associazione partecipante, e in ogni caso, non oltre il 31.12.2018. Decorso tale termine, le suddette associazioni territoriali decadono dalla qualifica di associate. Ciò riferito all'attività specifica della tenuta dei libri genealogici, registri anagrafici e controlli funzionali del bestiame.

F.to Fortunato Trezzi

F.to Dario Ambrosini Notaio (L.S.)

IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, DA ME
NOTAIO RILASCIATA IN BRESCIA, PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.

29 DIC. 2017

A circular notary seal is positioned on the left, partially overlapping a handwritten signature. The seal contains text, including the word "NOTAIO" at the top and "BRESCIA" at the bottom, with a central emblem. The signature is written in a cursive style, extending to the right of the seal.